REGOLAMENTO (CEE) N. 2884/93 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 891/89 che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2193/93 [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione, del 5 aprile 1989, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2565/93 [4], è stato previsto un periodo di riflessione di 3 giorni prima del rilascio effettivo di un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione per gli alimenti composti a base di cereali; che l'obiettivo del suddetto periodo era di evitare il rilascio di titoli per quantitativi troppo elevati; che tale rischio sussiste anche per le esportazioni di malto; che è opportuno pertanto estendere di nuovo tale misura a questo prodotto; che è quindi necessario modificare il regolamento (CEE) n. 891/89; che è opportuno limitare l'effetto di tali modifiche alle domande di titoli di esportazione presentate prima del 1° gennaio 1994;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 891/89 è aggiunto il seguente testo:

« Il comma precedente è ugualmente applicabile ai titoli di esportazione per i prodotti dei codici NC ex 1107 10 e ex 1107 20 sempreché le domande di titoli vengano presentate prima del 1° gennaio 1994. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
[2] GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.
[3] GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.
[4] GU n. L 235 del 18. 9. 1993, pag. 23.